



COMUNE DI CICCIANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA CIMITERIALE

AGGIORNAMENTO 2021

Arch. Arturo GRAZIANO – III° Settore



Sommario

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	1
Articolo 1 - Competenze	1
Articolo 2 - Responsabilità	1
Articolo 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi	1
Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico	2
C A P O I - DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO,	2
Articolo 5 - Dichiarazione di morte	2
Articolo 6 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile	2
Articolo 7 - Denuncia della causa di morte	3
Articolo 8 - Accertamenti necroscopici	3
Articolo 9 - Referto all'Autorità giudiziaria	4
Articolo 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	5
C A P O II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO.....	5
Articolo 11 - Termini	5
Articolo 12 - Provvidenze nel periodo di osservazione.....	5
Articolo 13 - Deposito di osservazione e obitorio.....	6
Articolo 14 - Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.	7
Articolo 15 - Riscontro diagnostico	7
Articolo 16 - Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio	7
Articolo 17 - Prelievi per trapianti terapeutici	8
Articolo 18 - Autopsia e trattamenti conservativi	8
C A P O III - FERETRI.....	9
Articolo 19 - Feretro individuale - deposizione.....	9
Articolo 20 - Sigillatura e movimentazione del feretro	9
Articolo 21 - Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti.....	9
Articolo 22 - Fornitura feretri gratuiti e a pagamento.....	10
Articolo 23 - Verifica feretri	11
Articolo 24 - Piastrina di riconoscimento.....	11
Articolo 25 - Morti per malattie infettive" Radioattività	11



C A P O IV – ATTIVITA' E TRASPORTI FUNEBRI – REGISTRI REGIONALI DEGLI ESERCENTI E DEGLI OPERATORI.....	11
Articolo 26 - Definizioni	11
Articolo 27 - Norme generali per i trasporti	12
Articolo 28 - Trasporto della salma non in sede di funerale – Traslazione di Salma.....	13
Articolo 29 - Riti religiosi.....	14
Articolo 30 - Trasporto di resti e di ceneri	14
Articolo 31 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	14
Articolo 32 Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.	15
Articolo 33 - Trasporti funebri a pagamento e attività funerarie	15
Articolo 34 - Disciplina delle attività di trasporto funebre e delle attività funerarie.	16
Articolo 35 - Esercizio del trasporto funebre e della attività funeraria	17
Articolo 36 - Caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità.....	18
Articolo 37 - Requisiti ed obblighi dell'impres autorizzale	20
Articolo 38 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre	20
Articolo 39 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre.....	21
Articolo 40 - Carri funebri adibiti al trasporto	21
Articolo 41 - Incarico ad eseguire il servizio	21
Art 42 - Pubblicità delle Imprese	22
Art 43 - Tariffe dei servizi funebri standardizzati.....	22
Art. 44 - Diritti fissi	23
Art 45 - Esecuzione del servizio	23
Art 46 - Personale addetto al servizio.....	24
Art. 47 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro	24
Art.48 - Obblighi assicurativi.....	24
Art.49 - Responsabilità ed assicurazioni	24
Art. 50 - Soggezione a leggi e regolamenti	25
Art. 51 - Controlli comunali sui trasporti funebri - modifiche	25
Art. 52 - Cauzione definitiva	25
Art. 53 - Divieto di cessione - subingresso.....	25
Art. 54 - Sospensione temporanea e revoca dell' autorizzazione	25
Art. 55 - Obblighi dell'impresa funebre	26



Art. 56 - Vigilanza e controlli.....	26
C A P O V - CIMITERO- SERVIZI- COSTRUZIONE.....	27
Articolo 57 - Disposizioni generali	27
Articolo 58 - Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero	27
Articolo 59 - Ammissione nel Cimitero	28
Articolo 60 - Ammissione nei reparti acattolici	28
Articolo 61 - Ammissione nel reparto nati morti ecc.....	28
Articolo 62 - Divisione del Cimitero in aree e riquadri - Reparto per bambini inferiori anni 10	28
Articolo 63 - Sepolture per inumazione.....	29
Articolo 64 - Cippo	29
Articolo 65 - Sepolture per tumulazione	30
Articolo 66 - Vari tipi di sepolture private	30
Articolo 67 - Camera mortuaria – Case funerarie e per il commiato	30
Articolo 68 - Sala per autopsie.....	31
Articolo 69 - Ossario Comune	31
Articolo 70 - Soppressione del Cimitero	32
Articolo 71 - Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria.....	32
Articolo 72 - Zona di rispetto	32
Articolo 73 - Planimetrie presso l'Ufficio Cimitero e l'ufficio d'igiene.....	32
C A P O VI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....	33
Articolo 74 - Esumazione ordinaria.....	33
Articolo 75 - Avvisi di scadenza ordinaria	33
Articolo 76 - Esumazione straordinaria	33
Articolo 77 - Estumulazioni	34
Articolo 78 - Trattamento o Cremazione dei Fenomeni cadaverici trasformativi - Operazioni vietate - Denuncia	34
Articolo 79 - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali.....	35
Articolo 80 - Salme aventi oggetti da recuperare.....	35
CAPO VII - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	36
Articolo 81 - A) sepolture individuali a sistema di tumulazione - Modalità di concessione.....	36
Articolo 82 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale (loculo).....	36
Articolo 83 - Durata - Decadenza.....	36



Articolo 84 - Sistemazione delle salme a seguito delle decadenza	37
Articolo 85 - B) sepoltura di famiglia e per collettività ¹ - modalità di concessione.....	37
Articolo 86 - Durata della concessione - Rinnovo.....	37
Articolo 87 - Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti d'impiego dell'area	38
Articolo 88 - Sepoltura di famiglia per inumazione	38
Articolo 89 - Doveri in ordine alla manutenzione.....	39
Articolo 90 - Nulla osta alla tumulazione. Aveni diritto	39
Articolo 91 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.....	40
Articolo 92 - Ricordi funebri.....	40
Articolo 93 - Estumulazione - Vincolo.....	40
Articolo 94 - Divieto di cessione dei diritti d'uso	40
Articolo 95 - Recupero a favore del Comune.....	41
Articolo 96 - Decadenza - Revoca - Estinzione.....	41
Articolo 97 - Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca.....	42
Articolo 98 - Divisione e rinuncia	42
Articolo 99 - Fascicoli per le sepolture di famiglia	42
Articolo 100 - Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n.803/75.....	42
C A P O VIII - CREMAZIONE	42
Articolo 101 - Costi Cremazione	43
Articolo 102 - Costruzione ed esercizio del crematorio.....	43
Articolo 103 - Richiesta della cremazione.....	43
Articolo 104 - Affidamento delle ceneri ai familiari.....	44
Articolo 105 - Termini	45
Articolo 106 - Cremazione stranieri	45
Articolo 107 - Modalità per la cremazione	45
Articolo 108 - Urna Cineraria	45
Articolo 109 - Verbale di consegna - Registro.....	45
C A P O IX - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	46
Articolo 110 - Orario e Custodia	46
Articolo 111 - Divieto d'ingresso.....	46
Articolo 112 - Riti religiosi.....	46
Articolo 113 - Circolazione di veicoli.....	46
Articolo 114 - Divieti speciali	46



Articolo 115 - Epigrafi	47
Articolo 116 - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi.....	47
Articolo 117 - Lapidi, ricordi, fotografie.....	48
C A P O X - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	48
Articolo 118 - Responsabile del cimitero - Compiti	48
Articolo 119 - Interratori.....	49
Articolo 120 - Custode	50
Articolo 121 - Giardinieri.....	50
Articolo 122 - Necroforo	50
Articolo 123 - Doveri specifici del personale salariato - Personale esterni	51
C A P O XI	51
IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	51
Articolo 124 - Permesso di costruzione	51
Articolo 125 - Limiti di attività - Personale delle imprese.....	52
Articolo 126 - Permesso di costruzione	52
Articolo 127 - Responsabilità - Deposito cauzionale	52
Articolo 128.....	52
Recinzione aree - Materiali di scavo	52
Articolo 129 - Introduzione e deposito di materiale.....	53
Articolo 130 - Orario di lavoro	53
Articolo 131 - Sospensione dei lavori	53
Articolo 132 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività - Parere della Commissione	53
Articolo 133 - Opere su sepolture individuali	54
Articolo 134 - Vigilanza - Collaudo di conformità	54
Articolo 135 - Ornamentazione sepolture	54
articolo 136 - Sospensione o Revoca	54
C A P O XII - DISPOSIZIONI VARIE	54
Articolo 137.....	54
Locandine per gli avvisi necrologici murali	54
Articolo 138 - Modulistica.....	55
Articolo 139 - Controlli e Sanzioni.....	55
Articolo 140 - Abrogazione precedente disposizioni	56



LEGENDA

Gli articoli senza citazioni di testo si riferiscono al presente Regolamento;
Reg. P.M.= Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D. P.R. 10/9/1990, n.285;
R.C.P.M. = Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Nuovo Ord. S.C.= Nuovo Ordinamento dello Stato Civile, 3 novembre 2000, n.396;
T.U.LL.SS. = Testo unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265;
T.U.L.P.S. = Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
L. Regionale 12/2001 = Legge Regionale 24 novembre 2001, n.12
CIRC. M.S.24/93 = Circolare Esplicativa 24/6/1993, n.24 del Ministero della Sanità;
A.S.L. = Azienda Sanitaria Locale.



DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Competenze

1. Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'ali.344 del T.U LL.SS. e del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR285/1990 e della Legge Regione Campania n.12/2001.
2. Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco e dai funzionari incaricati, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro della Salute, della Regione Campania e dell'Autorità Giudiziaria.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza spettano al Sindaco.
4. In relazione alle norme di legge in materia e quelle del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
5. Il Responsabile Sanitario della AS.L. vigila e controlla, ai fini igienico sanitari, il funzionamento del Cimitero e del servizio dei trasporti funebri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.
6. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione costituiti dalla direzione dei Servizi Funebrì e del Cimitero.
7. Il comune, nel rispetto delle norme regionali nel rispetto delle linee di programma adottate dalla Giunta regionale, previste nell'articolo 2 della LR 12/2001, e dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 bis della medesima Legge, autorizza:
 - a) l' esercizio dell'attività funerarie;
 - b) la costruzione ed il funzionamento delle strutture di Commiato;
 - c) la costruzione ed il funzionamento dei cimiteri per animali d'affezione.
8. Le attività ed i servizi funebri e cimiteriali autorizzati, sono svolti da imprese che dispongono in via continuativa e funzionale di locali, mezzi e personale qualificato.
9. Annualmente il comune verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese autorizzate nonché il possesso delle certificazioni antimafie dei titolari e del direttivo tecnico.

Articolo 2 - Responsabilità

1. Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose, ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero sia persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a locali, ecc.

Articolo 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: >coniuge convivente, >figli, >genitori e quindi gli >altri parenti in ordine di grado e gli >eredi istituiti.
2. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la esumazione, per i trasferimenti e per la cremazione.



3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Cimitero sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) Copia del presente Regolamento;
- b) Elenco dei campi in scadenza nell'anno;
- c) Elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

C A P O I - DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO,

Articolo 5 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri, regolarmente autorizzata all'esercizio; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso,
3. Analoga comunicazione per richiesta di autorizzazione al seppellimento, si fa pure nei casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta su apposito modulo dell'ufficio; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitario o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 6 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, dispone sia per il servizio di trasporto funebre che per la redazione del permesso di seppellimento e dell'atto di morte.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio dispone, ai sensi dell'art.78 del nuovo Ord. S.C., che la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione (art.14 DPR 285/90) e che siano rilevati e pubblicizzati con adeguatezza, se possibile, tramite la direzione del Cimitero, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.
4. **L'ufficiale di Stato Civile incaricato effettua, inoltre, verifiche sul trasporto funebre e sulla relativa autorizzazione, accertando i dati di cui all'allegato "A", LR 12/2001:**



- le generalità del defunto;
- la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 12/2001;
- i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge regionale 12/2001;

come riportati sulla Autorizzazione. Lo stesso verifica inoltre, se istituito, il possesso della iscrizione della impresa nel registro regionale di cui all'art 7 della medesima LR 12/2001.

Articolo 7 - Denuncia della causa di morte

Il Medico Curante deve non oltre le 24 ore dal decesso, denunciare al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando sia il modulo dell'ufficio e sia l'apposita scheda ISTAT stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dalla ASL competente, così come previsto dall'art. 1 del Reg.P.M.(D.P.R 285/90).

2. Tale scheda ha finalità sanitario/statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta, compilando i moduli e la scheda ISTAT di competenza del medico curante.

4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt.39 e 45 Reg. P.M.(D.P.R. 285/90),compilando la sola scheda ISTAT.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art.100 del D. P.R. 13/02/1964 n.185.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Responsabile Sanitario della A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

7. Presso il distretto competente della A.SL sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 8 - Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopico provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione c di protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla Sanità ed all'igiene pubblica, secondo quanto previsto dagli art. 1 e 2 della legge 29/12/1993 n.578 e dagli art. 1 e 2 del D.M. Sanità del 22/08/1994 n.524.

2. In esito alla visita, il Medico Necroscopico, compila l'apposito certificato dell'ufficio che resta allegato al Registro degli atti di morte,



3. Le funzioni di Medico Necroscopico sono esercitate, alle dipendenze del Responsabile Sanitario della ASL, da un medico nominato dalla stessa ASL competente.
4. Le funzioni di Medico Necroscopico per i decessi in Istituti Ospedalieri, Cliniche pubbliche o private, Case di cura in genere ecc, sono svolte dal Direttore Sanitario il quale ha facoltà di delegare le funzioni previste nel DPR. 10 settembre 1990 n. 285 a personale medico o specialisti della materia funeraria, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della LR 12/2001; al Sindaco vengono trasmesse sia la scheda ISTAT sulla causa di morte che la comunicazione sostitutiva del certificato necroscopico.
5. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 12/2001, l'ufficio di Stato Civile promuove e concorda, con l'Azienda Sanitaria Locali, anche in consorzio con altri Comuni di cui fanno parte il Distretto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal DPR 10 settembre 1990, n. 285. In particolare deve essere istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990. **Il presente regolamento s'intende automaticamente aggiornato alle relative direttive di funzionamento.**
6. **Le strutture obitoriali, le case funerarie e le sale del commiato sono attrezzate in conformità dei requisiti strutturali minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, previsti dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 801 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).**
7. **Le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale.**
8. **Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).**
9. **Il trattamento di cui al comma 2 quater è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopico, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.**
10. **Il trattamento antiputrefattivo, se prescritto ai sensi del comma 2 quater, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento.**

Articolo 9 - Referto all'Autorità giudiziaria

- 1, Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediata denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento, ai sensi degli art. 76 e 77 del nuovo Ord.S.C. ..
-



3. Parimenti il Sindaco, su comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà Immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza.

Articolo 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e al Responsabile Sanitario della AS L..

2. Inoltre il Responsabile Sanitario della AS.L. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del Medico Necroscopico, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

C A P O II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 11 - Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine, su richiesta dei familiari o da impresa funebre delegata, può essere ridotto, su disposizione del Medico Necroscopico delegato o Medico Legale, ai sensi dell'art 8 del DPR 285/90, nei soli casi:

- a) di morte per decapitazione o maciullamento;
- b) di accertamento della morte, da parte del Medico Necroscopo, con registrazione, protatta per almeno 20 minuti, di un elettrocardiogramma. Nel caso di morte avvenuta in Ospedale tale accertamento dovrà essere fatto dal Direttore Sanitario o dal medico da lui incaricato;
- c) di malattia infettivo/diffusiva o di iniziata putrefazione;
- d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Responsabile Sanitario della ASL..

3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Articolo 12 - Provvidenze nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio e, da parte del personale

addetto se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

2. Per i deceduti in seguito a malattia infettivo/diffusiva, il Responsabile Sanitario della A.SL., prescrive le speciali misure cautelative.



Articolo 13 - Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenerle per il prescritto periodo di osservazione. In, tale caso il Medico Necroscopico effettuerà la visita di constatazione della morte di cui all'art.8 presso i detti locali;
- b) morte In seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del Medico Necroscopico di cui al precedente art.8, in attesa della fine del periodo di osservazione.

2 Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza come prevista dal comma 1 dell'art.12.

3. Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsia giudiziaria e per accertamenti medico/legali, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo;
- deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri in genere o di portatori di radioattività.

4. L'ammissione è disposta:

- dal Responsabile del Cimitero, su richiesta dei familiari o da loro delegato;
- dal Responsabile Sanitario della AS.L.;
- dall'Autorità Giudiziaria.

5. Il Responsabile Sanitario della AS.L. sorveglierà affinché sia il deposito di osservazione che l'obitorio siano sempre in stato di efficienza sotto l'aspetto igienico sanitario e di funzionalità, disponendo, se del caso, per eventuali modifiche pratiche o strutturali.

6. Il Comune deve inoltre provvedere a dotare l'obitorio di celle frigorifere in numero sufficiente, consentendo il controllo della temperatura.

7. Il Responsabile del Cimitero può vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nell'obitorio.

8. Il trasporto dei cadaveri, sia per il deposito di osservazione che per l'obitorio, è disciplinato dai successivi art. 26 e seguenti.

9. Inoltre il Sindaco, su richiesta di impresa funebre autorizzata, può autorizzare ad istituire il deposito di osservazione anche in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici

10. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Responsabile Sanitario della AS.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 13/02/1964, n.185.



Articolo 14 - Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc.

1. Salvo il nulla osta di cui all'art.9, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, che verrà consegnata, tramite il necroforo di cui al successivo art 122, al responsabile del Cimitero il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria. Tale autorizzazione, nel caso che il cadavere venga interrato nel Cimitero locale, vale anche quale autorizzazione al trasporto. A tal fine lo Stato Civile in calce al permesso di seppellimento autorizzerà anche il relativo trasporto ad impresa funebre autorizzata di cui al successivo art. 36.

2. Pari autorizzazione è richiesta dagli interessati per il seppellimento dei nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art.7 del Reg. P.M.(DP.R. 285/90), sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso del Responsabile Sanitario della A.S.L., previa richiesta degli interessati compilando il modello prescritto e con le modalità indicate nel precitato articolo.

4. Il trasporto di cadaveri è disciplinato dagli art.26 e seguenti.

5. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, così come previsto dall'art.75 del nuovo Ord.S.C.

Articolo 15 - Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art.37 del Reg. P.M. (DP.R. 285/90) e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt.37,38 e 39 dello stesso Reg. P.M.(D.P.R. 285/90).

2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile Sanitario della ASL. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante o necroforo o settore competente deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 16 - Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt.40 e seguenti del Reg. P.M.(D.P.R. 285/90). In particolare per le salme deve essere



trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il Direttore della sala anatomica deve tenere il registro di cui all'art.41 Reg. P.M.(D.P.R. 285/90) e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al Cimitero.

4. Agli Istituti Universitari il Responsabile Sanitario della A.SL può autorizzare, con le modalità di cui all'art.4.3 del Reg. P.M.(D.P.R. 285/90), la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del Cimitero.

5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa al Cimitero.

6. Il commercio di ossa umane è vietato.

Articolo 17 - Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2/12/75, n.644, modificata dalla Legge 13/7/1990, n.198, e da quanto disposto dal D.M. 22/8/1994, n.582.

Articolo 18 - Autopsia e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all'art. 45 del Reg.PM (DPR. 285/90). A seguito di autopsia o esame esterno dei cadaveri, l'ufficio Cimitero istituirà apposito fascicolo da conservare agli atti del Cimitero, a cui saranno allegati:

- copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
- copia della scheda ISTAT, compilata dal medico incaricato dell'autopsia;
- copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- Copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, se il luogo della sepoltura è lo stesso dove è avvenuto il decesso (punto 5.2 Circ.M.S. 24/93). Nel caso che il luogo dove è avvenuto il decesso è diverso dal luogo di sepoltura, l'autorizzazione al trasporto dovrà essere rilasciata dal Sindaco del Comune di CICCIANO, osservando le norme di cui agli artt. 33 seg. del presente regolamento.
- Copia del verbale di incasso salma e di sigillatura del feretro da redigersi a cura del Necroforo incaricato e controfirmato dalla Direzione del Cimitero, i quali, entrambi, dovranno accertare che siano state rispettate le norme stabilite dal RCPM.

3. I trattamenti per l'imbalsamazione, su richiesta degli interessati o loro delegati, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Responsabile Sanitario della ASL.

4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

5. Il Medico Curante ed il Medico Necroscopico devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

6. **Il trattamento antiputrefattivo, se prescritto ai sensi del comma 2 quater dell'art. 6, LR 12/2001, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.**



7. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art.47 del Reg. P.M.(D.PR285/90).

C A P O III - FERETRI

Articolo 19 - Feretro individuale - deposizione

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
- 2 In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusivo compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal Medico Necroscopico, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al comma precedente.

Articolo 20 - Sigillatura e movimentazione del feretro

1. La vestizione e composizione della salma, il trasferimento in bara, la sigillatura della stessa ed il trasposto a mano in carro funebre ed in luoghi di onoranza e cimiteriali è svolta dall'operatore addetto al trasporto funebre in possesso dei requisiti di legge di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 963/2009.
2. All'interno del Cimitero, le mansioni di ricezione del feretro, sistemazione in sala mortuaria, trasferimenti di salma per sepoltura etc, sono svolte dall'addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura in possesso dei requisiti formativi di cui alla medesima DGR 963/2009.

Articolo 21 - Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro e saranno in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:
 - a) per inumazione comune decennale o meno: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno ecc., stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2 cm.; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del Reg. P.M.;
 - b) per tumulazione in laculo anche di tomba di famiglia, cripta: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna, dovrà avere uno spessore di 0,660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;



c) per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorso inferiore ai 100 Km:

-1) se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa aventi le caratteristiche dicui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

-2) se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa, aventi le caratteristiche dicui al la lettera b), purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

d) per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai 100 Km,:

-1) se destinata alla tumulazione è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente e confezionata come prescritto dall'art.30 del Reg. P.M.; inoltre si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all'art.77 Reg. P.M, oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto;

-2) se destinata alla inumazione è prescritto l'utilizzo di apposito contenitore, autorizzato da Ministero della Sanità o dalla Regione Campania, sia se è disposto all'Interno della cassa di legno che all'esterno.

2 Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, il responsabile Sanitario della AS.L. deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica all'esterno o all'interno.

3. Se la salma proviene da altro Comune, il Responsabile del Cimitero o suo delegato dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata, dal personale addetto del Cimitero, prima dell'inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

4. E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, o comunque non autorizzato dal Ministero della Sanità.

5. Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e/o del fornitore.

Articolo 22 - Fornitura feretri gratuiti e a pagamento

1. Il Comune provvede alla fornitura gratuita del feretro di cui all'articolo precedente, comma 1 lettera a), tramite impresa funebre autorizzata all'esercizio dei trasporti funebri, per salme di persone:

a) il cui trasporto, nell'ambito del territorio Comunale, è disposto dall'Autorità Giudiziaria;

b) che risultano indigenti e che non abbiano familiari o parenti tenuti agli alimenti.

In tal caso gli interessati si rivolgeranno all'Ufficio Assistenza sociale del Comune che accerterà le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, tramite i servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto legislativo 31.3.1998



n.109, quale modificato dal Decreto legislativo 3.5.2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione, rilasciando l'ordine di esecuzione del trasporto funebre e della fornitura del feretro alla impresa funebre convenzionata.

2. La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per sepolture di famiglia, è fatta da impresa funebre, autorizzata dal Comune secondo quanto previste dal presente regolamento.

Articolo 23 - Verifica feretri

1. Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo di cui all'art.122, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Articolo 24 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura del fornitore, apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta con la data di nascita e di morte.

2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

Articolo 25 - Morti per malattie infettive" Radioattività

1. La salma di persona deceduta per malattia infettiva/diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12, può nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel Cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitative a giudizio del Sindaco, di concerto con il Responsabile Sanitari della A.S.L.

In ogni caso il Responsabile Sanitario o suo delegato dovrà redigere apposito verbale di confezionamento feretro.

2. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, il Responsabile Sanitario della ASL disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione e dovrà redigere apposito verbale di confezionamento feretro.

C A P O IV – ATTIVITA' E TRASPORTI FUNEBRI – REGISTRI REGIONALI DEGLI ESERCENTI E DEGLI OPERATORI

Articolo 26 - Definizioni

1. Costituisce trasporto funebre di cadavere il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:



- a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
- b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
- d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
- e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;

f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;

2. Il trasporto funebre e le attività funebri sono disciplinate dal capo IV del Reg.P.M, 285/90, dal presente regolamento, e dal Codice deontologico delle imprese funebri allegato alla Legge Regionale 12/2001.

3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge e regolamento relativo al trasporto funebre ed ai servizi connessi spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Comunque per le tipologie di funerali e prestazioni connesse si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 3 del citato codice delle attività di cui all'allegato "A", LR 12/2001. I prezzi applicati sono pubblici e conformi a quanto comunicato dalle imprese funebri alla Consulta regionale all'uopo istituita.

4. Le attività di trasporto e servizi connessi sono svolte esclusivamente da imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato. Il Comune di Cicciano, annualmente, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia anche per il direttore tecnico previsto dall'articolo 1 bis, comma 1, lettera d) dell'allegato "A" alla LR 12/2001. Le attività, inoltre, sono svolte con il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

5. Le imprese munite dalle autorizzazioni comunali, nonché gli operatori muniti di qualifica professionale, possono operare solo se iscritti nell'apposito registro regionale di cui all'art.7 comma 3 della L.R. 12/2001, istituito con DGR n°733/2017 e distinto nelle tre sezioni relative ad imprese, operatori e consorzi.

Articolo 27 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere confezionati secondo le prescrizioni di cui all'art.30 del Reg, P.M.(D.P.R285/90) e del precedente art.21; inoltre, se effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre, compresi, o negli altri mesi solo se in località raggiungibile dopo 24 ore dal decesso, **se prescritto dal medico necroscopo, o se prescritto ovvero previsto da trattati internazionali**, alla salma è da praticare, a cura del Responsabile Sanitario della ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, il trattamento igienico, di cui all'art.32 del Reg.P.M. (DP.R285/90), salvo sia stata imbalsamata.

2. Si osserveranno inoltre le indicazioni di cui al punto 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

3 La salma è da consegnare all'incaricato del trasporto funebre di cui all'art. 122 e, nei trasporti da Comune a Comune, dovrà essere munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di



riconoscimento e di consegna, da compilarli a cura del necroforo, di cui all'art. 122, in duplice copia, di cui una da consegnare al responsabile del Cimitero di destinazione e l'altra da restituire, con l'attestazione del compimento delle operazioni, all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione sindacale.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore

Articolo 28 - Trasporto della salma non in sede di funerale – **Traslazione di Salma**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con carro funebre, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere semiaperto.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Albergo, ecc, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tale autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ad impresa funebre autorizzata ed il trasporto dovrà essere effettuato con propri carri funebri.

3. In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

4. Il trasporto (per traslazione) della salma, ovunque deceduta, può avvenire, se richiesto dai familiari o dai conviventi, in qualsiasi ora dal luogo del decesso nella casa funeraria, anche se ubicata in altro comune o presso la struttura di accoglienza del cimitero. Il trasferimento della salma può avvenire dopo che un qualsiasi medico che abbia assistito al decesso o che sia stato contattato dai parenti del defunto (medico di assistenza primaria, medico di continuità assistenziale, medico 118, medico struttura sanitaria, medico abilitato alla professione, ecc.....) ha constatato l'assenza di segni vitali e che certifica che la stessa può essere trasportata senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

5. La certificazione medica di cui al comma 1 è titolo valido per il trasporto della salma sotto la responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa funebre in possesso di titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre, il quale è tenuto ad inviarne copia a mezzo fax o mail all'Ufficio di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, all'ufficio di Stato Civile del Comune in cui è ubicata la Casa Funeraria ed all'Ufficio del Medico Necroscopo dell'ASL competente per territorio della casa funeraria.

6. Le modalità di svolgimento di detta opzione sono dettate dalla DGR 732/2017, cui si rimanda.

8. L'ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso, ricevuta la dichiarazione di morte ed il certificato necroscopico di cui al comma 4. che precede, dopo aver verificato quanto disposto dall'art. 9 dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata alla L.R. 7/2013, provvederà ad emettere l'autorizzazione al seppellimento ed al trasporto della salma, ovunque questa sia depositata e ovunque deve essere sepolta.



Articolo 29 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all'art.8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.
- 2 La salma può sostare in Chiesa o Tempio **o nella sala di commiato** solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa o Tempio per la celebrazione di riti maggiori è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Articolo 30 - Trasporto di resti e di ceneri

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, da Comune a Comune o per o da Stato estero, o dal cimitero in altri luoghi autorizzati, deve' essere, autorizzato dal Sindaco, **ai sensi della DGR 1948 del 23.05/2003 ovvero, nel caso**, dalle autorità di cui artt. 27, 28, 29 Reg. PM.(DPR285/90). Alla richiesta gli interessati dovranno allegare il nulla osta del responsabile del Cimitero di CICCIANO ed un estratto dell'atto di morte, oltre a tutta la documentazione occorrente.
2. Tali trasporti non sono soggetti né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
3. Ossa umani, e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Articolo 31 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. il trasporto di salma in Cimitero d'altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco ad impresa funebre regolarmente autorizzata all'esercizio, a seguito d'istanza degli interessati o impresa funebre, con allegati il nulla osta del Medico Sanitario incaricato e permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile, tale documentazione resta unita all'atto d'autorizzazione. L'autorizzazione sarà rilasciata al necroforo, di cui all'art.122, il quale dopo aver controllata la dichiarazione d'idoneità sanitaria del carro funebre e che il feretro sia stato confezionato a norma di legge, secondo la destinazione, la consegnerà all'incaricato del trasporto, unitamente al verbale di sigillatura.
 2. Nella medesima istanza di cui al 10 comma dovrà essere specificato il nominativo dell'impresa funebre, regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio dei trasporti funebri, che effettuerà il trasporto funebre con il relativo nominativo dell'incaricato del trasporto. La stessa impresa funebre che effettuerà il trasporto, dovrà produrre le seguenti copie:
 - 1) autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre;
 - 2) idoneità sanitaria del carro funebre con cui si effettuerà il trasporto;
 - 3) ricevuta attestante il versamento del diritto fisso di cui al successivo comma 5.
 3. Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
 4. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove saranno accertate la
-



regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come previsto dall'art.21, ed il responsabile del Cimitero dovrà accertare che gli interessati hanno versato il diritto fisso di cui al successivo comma 5.

5. Per i trasporti di cui al comma 1 e 4, gli interessati dovranno versare al Comune un diritto fisso come previsto all'art.44 comma 2.

6. Per i morti di malattie infettivo/diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del Reg. P.M.

7. Per il trasporto da comune a comune non è obbligatorio il trattamento putrefattivo tranne che per il trasporto all'estero in conseguenza di trattati internazionali, ovvero se prescritto dal medico necroscopico.

8. Il trattamento di cui al Comma precedente è effettuato da personale appositamente formato dalla Impresa Funebre.

Articolo 32 Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con RD 1/7/1937, n.1369, o di Stati non aderenti a tale

Convenzione. nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del Reg.P.M. (D.P.R.285/90); nel secondo quelle di cui agli artl. 28 e 29 dello stesso Regolamento P.M.; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.

25 del Regolamento P.M. precitato. L'autorizzazione al Trasporto funebre in entrambi i casi è rilasciata dal Sindaco che sostituisce il Prefetto, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23/5/2003.

2. Per i trasporti di resti mortali o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Articolo 33 - Trasporti funebri a pagamento e attività funerarie

01. Le attività funebri sono qualificate come attività economiche da svolgere nel rispetto dei principi di concorrenza nel mercato in un contesto di tutela della libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto, tese ad assicurare il diritto all'informazione degli utenti sui requisiti di competenza professionale e sul listino prezzi secondo principi di trasparenza e di efficienza nella fornitura dei servizi funebri.

02. L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati

congiuntamente, di seguito indicati:

- a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
- b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
- d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
- e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di



personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;

f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;

g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

03. E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente. E' vietato altresì alle imprese funebri:

a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;

b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;

c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati, da imprese funebri autorizzate dal Comune dopo aver dimostrato il possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Per la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri tradizionali e dei vari gruppi culturali, così come stabilito dall'art. 1 della L. Regionale 12/2001, i trasporti funebri a pagamento si distinguono in:

a) trasporti funebri a trazione meccanica, eseguiti con autovetture allestite a carri funebri; .

b) trasporti funebri a trazione animale, eseguiti con carri funebri tradizionali trainati da cavalli di colore nero.

3. I carri funebri che sono utilizzati per eseguire i funerali, sia auto funebri o carri ippotrainati, devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.

4. Il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

5. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Articolo 34 - Disciplina delle attività di trasporto funebre e delle attività funerarie.

1. Compete al sindaco, a termini dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, disciplinare le modalità di esecuzione della attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

a) orari di svolgimento dei servizi,

b) orari di arrivo nei cimiteri,

c) giorni di sospensione dell'attività funebre,

d) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti funebri,

e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti,

f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.



Articolo 35 - Esercizio del trasporto funebre e della attività funeraria

1. L'esercizio del trasporto funebre e della attività funeraria in generale, nell'ambito del territorio comunale, è effettuato esclusivamente da imprese funebri autorizzate dal Comune di CICCIANO, le stesse sono tenute all'osservanza delle discipline contenute nel presente regolamento.
 2. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasposto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.
 3. Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, dovranno essere impiegati mezzi idonei tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
 4. L'esercizio dell'attività funebre è subordinato al rilascio di formale titolo abilitativo da parte del Comune dove l'impresa intende istituire la propria sede principale ovvero una propria filiale.
 5. Il Titolo Abilitativo, sia esso della Sede principale che della Filiale, deve contenere le indicazioni di:
 - a) ragione sociale con sede legale ovvero filiale per cui viene rilasciato, comprensivo di indirizzo;
 - b) nominativo del Direttore Tecnico dell'impresa, che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari ed ai rapporti con i familiari; degli operatori funebri necessari alla sede ovvero alla filiale per cui viene rilasciato il titolo abilitativo con gli estremi dei rispettivi attestati di formazione professionale (data di rilascio e numero) e gli estremi delle rispettive iscrizioni al registro regionale, sezione seconda;
 - c) nominativo di eventuali altri direttori tecnici o operatori funebri in organico in funzione degli ulteriori servizi offerti, presso la sede per la quale viene rilasciato il titolo abilitativo, con gli estremi dei rispettivi attestati di formazione professionale (data di rilascio e numero) e estremi delle rispettive iscrizioni al registro regionale, sezione seconda;
 - d) carri funebri e mezzi in dotazione dell'impresa utilizzati per lo svolgimento dell'attività, con indicazione dei rispettivi numeri di targa ed apposita rimessa aventi requisiti d'idoneità;
 - e) data di scadenza del titolo.
 6. Il titolo abilitativo ha validità di 12 mesi dal rilascio e non è tacitamente rinnovabile.
Per l'effetto, l'impresa che intende continuare nell'esercizio dell'attività funebre, deve necessariamente depositare presso l'ufficio SUAP del Comune apposita istanza entro 30 giorni prima della scadenza del titolo e deve contestualmente dimostrare la sussistenza del possesso ininterrotto dei requisiti richiesti pena il diniego.
 7. Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L.12 del 2001, modificata dalla L. 7 del 2013, il Comune tramite l'ufficio SUAP, verifica almeno una volta all'anno la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre previsti dalla normativa vigente nonché i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della L. 575 del 1965 e s.m.i., anche per il direttore tecnico dell'impresa e verifica, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
 8. Il Comune, tramite il Comando della Polizia Locale, esercita controlli volti a verificare durante lo svolgimento dell'attività, la permanenza dei requisiti
-



richiesti per l'esercizio dell'attività funebre, in qualunque momento e senza preavviso.

9. La fornitura di casse funebri, il disbrigo pratiche relative al decesso di persona ed il trasporto funebre sono attività che devono essere svolte congiuntamente all'attività funebre, di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato "A", della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.

10. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

Articolo 36 - Caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità.

1. L'Amministrazione comunale concede l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporti funebri sul territorio comunale a quelle imprese che accettano le condizioni del presente regolamento. La sede principale ovvero la filiale devono essere autorizzate con apposito provvedimento.

2. SEDE PRINCIPALE – L'impresa che intende richiedere il rilascio del titolo abilitativo per l'apertura della SEDE PRINCIPALE deve presentare all'ufficio S.U.A.P. del Comune di Cicciano apposita istanza allegando la documentazione di seguito specificata:

- a) copia delle buste paga del direttore tecnico e degli operatori funebri utilizzati e copia dei modelli Unilav, dai quali si evincono le rispettive date di assunzione e le qualifiche, assunti mediante contratto di lavoro subordinato stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. La carica di Direttore Tecnico può essere ricoperta dal titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale o dall'amministratore p.t. se trattasi di società di persona o di capitali;
 - b) copia degli attestati di formazione professionale in corso di validità, rilasciati da ente di formazione convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato alla Formazione e copia degli attestati di iscrizione al registro regionale, seconda sezione;
 - c) copia del documento d'identità di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compreso il Direttore Tecnico dedicato;
 - d) contratto di locazione o titolo di proprietà della sede dove si svolge l'attività funebre che deve rispettare le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso; i locali devono avere una superficie non inferiore a 50 mq con una area destinata al pubblico ed una destinata ad esposizione dei cofani, dotata di allacciamenti di pubblici servizi e con idonei servizi igienici;
 - e) contratto di locazione o titolo di proprietà dell'autorimessa in Regione Campania, dotata di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e delle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio. L'autorimessa dislocata dalla sede principale se non pubblicizzata non è da considerarsi filiale;
 - f) titolo di proprietà dei carri funebri e dei mezzi utilizzati dall'impresa (anche leasing e/o in esclusiva) per lo svolgimento dell'attività, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del presente regolamento comunale o quello assunto dal Comune di pertinenza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e del Codice della Strada;
 - g) comunicazione e valutazione del rischio sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81 del 2008 e s.m.i.;
-



- h) documento di nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (81 del 2008);
 - i) casellario giudiziario dell'amministratore e del direttore tecnico;
 - j) S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
 - k) S.C.I.A. per l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
 - l) copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
 - m) copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.
3. FILIALE - L'impresa che intende richiedere il rilascio del titolo abilitativo per l'apertura della FILIALE deve presentare all'ufficio S.U.A.P. del Comune di Cicciano apposita istanza allegando la documentazione di seguito specificata:
- a) copia del titolo abilitativo per svolgere l'esercizio di attività funebre rilasciato per la sede e copia dell'attestato di iscrizione nel registro regionale sezione prima per lo stesso esercizio;
 - b) copia delle buste paga del direttore tecnico e di due operatori funebri dedicati per la filiale e copia dei modelli Unilav, dai quali si evincono le rispettive date di assunzione, le qualifiche, assunti mediante contratto di lavoro subordinato stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il Direttore Tecnico e gli operatori funebri devono essere soggetti diversi da quelli utilizzati per le altre sedi o filiali;
 - c) copia degli attestati di formazione professionale in corso di validità, rilasciati da ente di formazione convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato alla Formazione e copia degli attestati di avvenuta iscrizione al registro regionale, seconda sezione;
 - d) copia del documento d'identità dei due operatori funebri e del Direttore Tecnico dedicati alla filiale;
 - e) contratto di locazione o titolo di proprietà della sede della filiale dove si svolge l'attività funebre che deve rispettare le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso; i locali devono avere una superficie non inferiore a 50 mq con una area destinata al pubblico ed una destinata ad esposizione dei cofani, dotata di allacciamenti di pubblici servizi e con idonei servizi igienici;
 - f) comunicazione e valutazione del rischio/salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - g) documento di nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (81 del 2008);
 - h) casellario giudiziario del direttore tecnico;
 - i) S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre di filiale;
 - j) S.C.I.A. per l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre di filiale;
 - j) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
-



k) copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.

4. L'Ufficio S.U.A.P., verificata la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati, provvede al rilascio del Titolo Abilitativo per la quale è stata proposta istanza. In caso contrario, ove ravvisi la mancanza, anche solo di uno dei requisiti prescritti ex lege, nega il rilascio del titolo abilitativo.

5. Eventuali carenze istruttorie potranno essere sanate dall'istante entro 30 giorni dal deposito della richiesta di rilascio del titolo abilitativo o da eventuale richiesta di integrazione da parte del competente ufficio comunale, pena l'archiviazione della pratica da parte del competente ufficio comunale.

6. Le unità distaccate sul territorio comunale, con insegna aziendale, sono considerate filiali e quindi necessitano dei requisiti di cui ai precedenti commi, anche se esercitano solo una delle attività rientranti nel più ampio concetto di servizio funebre (es: autorimessa).

Articolo 37 - Requisiti ed obblighi dell'impresa autorizzata

1. Le imprese funerarie conformano la propria attività al presente regolamento, al "codice delle attività funerarie" di cui all'allegato "A" alla LR 12/2001 ed linee di programma per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle attività funebre e per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2, comma 3, e art. 8 quater, comma 1, lettera a) della L.R. 12 del 2001, modif. dalla L.R. 7 del 2013 e della L.R. 27 del 2019 – art. 1 commi 55 e 56.

Articolo 38 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 36, le seguenti situazioni, se gravanti sul titolare o sul legale rappresentante:
- a) sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore ai due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dall'interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142-143-144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16/03/1942, N. 267;
 - c) misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, N. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988 N. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e) misure di prevenzione disposte ai sensi del D.lgs 159 del 6/9/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513bis del codice penale;
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h) interdizione di cui all'art. 32 bis del codice penale;



- i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di agli art. 32 ter e 32 quater del codice penale,
2. Le condizioni ostantive richiamate nel comma precedente valgono anche al fine del rilascio di Licenza di P,S. di cui all'art. 115 del T, U, L. P.S, per il disbrigo pratiche amministrative inerenti alle onoranze funebri e per l'autorizzazione all'esercizio di vendita di articoli funebri, rilasciate entrambe dal Comune.

Articolo 39 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1) L'autorizzazione al singolo trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/90, è rilasciata dall'ufficio di stato civile, in calce al permesso di seppellimento, al **Direttore Tecnico** o all'incaricato del trasporto funebre dipendente di impresa funebre autorizzata ai sensi dell'art. 36 all'esercizio dei trasporti funebri; **questi presentano allo stato civile apposita istanza nella quale sono riportati:**

- a) le generalità del defunto con data, ora e luogo della morte, data ora del trasporto funebre con le eventuali soste intermedie e destinazione definitiva;
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata del servizio funebre con i dati relativi al titolo abilitativo per svolgere l'attività ed all'iscrizione nel registro regionale;
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del feretro;
- d) i dati identificativi del personale operatore funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e/o del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter, della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.

2) Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'ufficio di stato civile dovrà verificare che il trasporto funebre venga effettuato da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre, di cui all'art. 36 del presente regolamento, rilasciata da questo comune;

3) All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazioni idonei a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo;

Articolo 40 - Carri funebri adibiti al trasporto

1. I carri funebri utilizzati per il trasporto a trazione meccanica devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. Gli autofunebri devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. I carri funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 285/1990.
4. Sui carri funebri deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

Articolo 41 - Incarico ad eseguire il servizio

1, La scelta della impresa funebre da parte dei cittadini è libera e comunicata direttamente all'ufficio o alla sede della stessa impresa, la quale può espletare a richiesta del cittadino le incombenze necessarie al trasporto funebre, quali allestimento delle camere ardenti, fornitura cofano funebre, stampa manifesti di lutto, confezioni di fiori, purché munite delle prescritte autorizzazioni.



2. Nel caso il cittadino non provvedesse a scegliere l'impresa, il Comune darà incarico per il servizio alle imprese autorizzate secondo il turno semestrale. E' comunque facoltà dell'Ufficio Responsabile dei Servizi, in caso di mancato reperimento dell'Agenzia di turno, comunicare telefonicamente ordini di servizio da eseguirsi immediatamente.
3. Il Comune darà incarico alle imprese autorizzate, allo svolgimento dei servizi funebri di cui all'art 22 comma 1 lettera a) e b), secondo un turno semestrale, prestabilito dal responsabile del servizio e preventivamente comunicato alle stesse imprese.
- 4, La negoziazione degli affari inerenti all'espletamento dell'attività di impresa funebre, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre, È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori della sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in comunque i casi, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe standardizzate di cui all'art, 43, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.
- 5, È assolutamente vietato alle imprese funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi é ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico in precedenza acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Art 42 - Pubblicità delle Imprese

1. E' consentita la pubblicità, in ogni forma e con ogni mezzo, dell'attività funebre, di trasporto funebre, di onoranze funebri, di pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominata solo ed esclusivamente se riferita a “pubblicità informativa” riportanti solo le seguenti informazioni: Logo – Ubicazione – Descrizione servizi – Recapiti telefonici”.
2. Non sono ammesse, altresì, in ogni forma e con ogni mezzo, altre forme di pubblicità “tout cort” che non sono quelle sopra descritte.

Art 43 - Tariffe dei servizi funebri standardizzati

- 1, Il servizio funebre fornito dall'impresa funebre autorizzata, comprende: l'utilizzo di un autofunebre con autista e quattro necrofori, il carico della cassa funebre con salma già incassata e chiusa, sul mezzo di trasporto scelto, il trasporto dall'abitazione del defunto con sosta in chiesa o luogo della commemorazione, lo scarico e successivo ricarico del feretro sull'autofunebre nei luoghi di esequie o di riti fino al cimitero.
2. Le imprese funebri autorizzate, devono, su richiesta dei familiari del defunto, fornire anche servizi funebri standardizzati, così come previsto dal Codice Deontologico delle Imprese Funebri allegato alla Legge Regionale n. 12 del 24.11.2001. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'Ufficio municipale di polizia mortuaria. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:
 - a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;



a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;

a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.

Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela. Le imprese funerarie comunicano alla Consulta regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a carico dell'impresa interessata.

Art. 44 - Diritti fissi

1. trasporti funebri a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/90, pari ad Euro 50,00 per ogni trasporto funebre effettuato con autofunebre di qualsiasi tipo ed

Euro 100,00 per ogni trasporto funebre effettuato con carro monumentale. Per le tariffe standardizzate di cui al precedente art. 43, il diritto fisso è incluso nel prezzo di tariffa.

2. Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DPR 285/90, sarà riscosso analogo diritto fisso per il trasporto di cadaveri destinati ad altri Cimiteri di altri Comuni, o provenienti da altri Comuni e diretti al Cimitero di CICCIANO, per un importo di Eur 100,00. Tale diritto fisso non è dovuto nel caso in cui l'impresa funebre autorizzata ad effettuare il trasporto funebre, abbia già effettuato il versamento del diritto fisso di cui al primo comma.

3. Il diritto fisso di cui al comma 1 e 2 non è dovuto per i trasporti di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche, nonché per i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri e negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

4. Il diritto fisso dovrà essere versato nelle casse comunali prima del trasporto e, comunque, entro tre giorni dallo stesso. In caso di ritardo ripetuto nell'effettuare i versamenti, si potrà sospendere momentaneamente l'autorizzazione all'esercizio, e in qualunque caso il Comune potrà recuperare la somma non versata con la mora prevista dalla legge, direttamente dal deposito cauzionale invitando l'impresa all'integrazione.

Art 45 - Esecuzione del servizio

1. Le imprese funebri autorizzate devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza, accertandosi che le autofunebri o i carri ippotrattati nonché il vestiario del personale siano sempre in perfetto ordine ed in piena efficienza. I suddetti mezzi devono

essere mantenuti puliti e periodicamente disinfettati

2. Le imprese funebri autorizzate sostengono direttamente tutti i costi del servizio di trasporto ed assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi, derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio. Il responsabile direttore dell'impresa funebre autorizzata o altro dipendente preposto assumono le responsabilità quali incaricati del trasporto e devono munirsi della documentazione prescritta del D.P .R. 285/90 per il trasporto funebre di salma.

3. I trasporti di salme provenienti da altri Comuni si distinguono in:

a. trasporti diretti al Cimitero;

b. trasporti diretti al Cimitero con sosta nel territorio cittadino;



Per i trasporti di cui alla lettera a) nessun obbligo del presente Regolamento assoggetta le imprese funebri che vi provvedono se non il pagamento del diritto fisso di cui all'art. 44, comma 2.

Per i trasporti di cui alla lettera b), con sosta nel territorio comunale per le relative onoranze, il trasporto funebre nel territorio comunale dovrà essere effettuato da impresa funebre autorizzata dal Comune di CICCIANO. Pertanto la ditta non autorizzata provvederà a lasciare la salma in Chiesa o nel luogo previsto per la partenza delle esequie cittadine subentrando per le esequie una ditta autorizzata dal Comune, applicando la tariffa di cui al punto f) del comma 2 dell'art. 43.

Art 46 - Personale addetto al servizio

1. Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario, il quale dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo, scaricarlo presso il cimitero per consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione. Le imprese devono, inoltre, fornire a propria cura e spese al proprio personale, decorose divise (una invernale ed una estiva) da sostituirsi periodicamente.
2. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque, ad ogni effetto, garante ciascuna impresa autorizzata all'esercizio, la quale dietro semplice invito dell'Amministrazione, dovrà allontanare quel personale ritenuto non idoneo al servizio.
3. Le imprese autorizzate sono tenute ad osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e contratti nazionali ed integrativi di lavoro e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro.

Art. 47 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

1. Le imprese autorizzate si obbligano ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi delle stesse, vigenti. L'Amministrazione comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata, incamerando la cauzione fino all'accertamento dell'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Art.48 - Obblighi assicurativi

1. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico delle imprese autorizzate, le quali sono le sole direttamente responsabili, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, ed accettano l'esclusione del medesimo da ogni indennizzo. A tal fine le imprese concessionarie dovranno ottemperare alle disposizioni della [legge 10/9/2003, n.276](#).

Art.49 - Responsabilità ed assicurazioni

- 1 L'impresa autorizzata è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose, sia a persone,



causati nello svolgimento del servizio. L'Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità ed una congrua assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi. Copia delle predette assicurazioni potranno essere richieste dal Comune in qualsiasi momento.

Art. 50 - Soggezione a leggi e regolamenti

1. Oltre alle prescrizioni del presente regolamento l'impresa funebre autorizzata è soggetta alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R n. 285/1990, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti il trasporto funebre. Si ritengono, infine, qui richiamate per la loro esatta osservanza tutte le norme e disposizioni generali e speciali emanate e emananti riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

Art. 51 - Controlli comunali sui trasporti funebri - modifiche

1. L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre effettuati nell'ambito del territorio comunale.

Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del DPR 10 09.1990, n. 285.

Art. 52 - Cauzione definitiva

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempienze o di cattiva esecuzione dei servizi delle imprese autorizzate, queste ultime sono tenute a prestare una cauzione definitiva di euro 2.500,00, nei modi specificati all'art. 36 comma 1.

2. Le imprese autorizzate si obbligano a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto utilizzare in tutto o in parte per penalità. La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, certificato dal responsabile del servizio e sarà restituita non prima della prevista scadenza della autorizzazione.

Art. 53 - Divieto di cessione - subingresso

1. E' vietata la cessione, anche temporanea o parziale del servizio in oggetto da parte delle imprese funebri autorizzate. In caso di difetto il Comune incamererà integralmente la cauzione versata e procederà all'immediata revoca dell'autorizzazione, fatta ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.

2. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante dovrà richiedere nuovamente il rilascio dell'autorizzazione come previsto dal presente Regolamento.

Art. 54 - Sospensione temporanea e revoca dell' autorizzazione

1. Il Comando della Polizia Locale deve sorvegliare lo svolgimento dell'attività funebre ed esercitare controlli volti a verificare, durante la esecuzione dei servizi funebri e di trasporto funebre, il corretto svolgimento dell'attività e la corrispondenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività funebre, in



- qualunque momento e senza preavviso. La sorveglianza viene svolta anche dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento.
2. In caso di trasgressione previste dall'art. 8 bis della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013, la sanzione pecuniaria viene comminata dal Comando di Polizia Locale, ove è avvenuta la violazione, mentre il provvedimento di sospensione temporanea o definitiva è applicato dal Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. del Comune che ha rilasciato il titolo abilitativo su segnalazione dell'Ufficio SUAP ove è avvenuto la violazione.
3. All'atto della revoca del provvedimento di sospensione temporanea dell'attività di cui alla L.R. 7 del 2013 – art. 8/bis comma 2, su istanza dell'impresa interessata, l'ufficio S.U.A.P. adito restituirà il titolo abilitativo all'impresa interessata inviandone comunicazione al responsabile del registro regionale previsto dall'articolo 7 della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.
4. L'impresa sanzionata con la interdizione temporanea o definitiva deve provvedere alla immediata chiusura della sede principale nonché delle eventuali filiali, eliminando entro e non oltre i successivi 30 giorni, ogni forma di pubblicità ricollegata o ricollegabile alla attività svolta dalla impresa interdetta (es. insegne, inserzioni su giornali ecc.); sarà cura della Polizia Locale far rispettare quanto disposto dal presente comma;
5. L'interdizione, sia essa temporanea che definitiva, preclude alla impresa lo svolgimento di qualsivoglia attività funebre sul territorio regionale, sia per la sede principale che per la filiale ed anche per la esecuzione di un unico servizio funebre, quale ad esempio, il servizio di trasporto.
6. Il Comune che ha irrogato la sanzione deve comunicare, entro e non oltre i successivi 4 giorni, all'ufficio SUAP degli altri Comuni ove l'impresa sanzionata ha la propria sede principale e le eventuali filiali affinché questi possano adeguarsi a quanto disposto nel provvedimento sanzionatorio, revocando e ritirando il titolo abilitativo, temporaneamente o definitivamente. Il provvedimento deve, altresì, essere trasmesso, nel più breve tempo possibile, al responsabile del registro regionale previsto dall'articolo 7 della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.
7. Il responsabile delle attività cimiteriali, ogni qualvolta accoglie una salma deve redigere apposito verbale nel quale riportare le verifiche effettuate così come disposte dall'art.9, comma 6, L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.

Art. 55 - Obblighi dell'impresa funebre

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico delle singole imprese autorizzate, così pure ogni altra spesa inerente l'espletamento del servizio in oggetto, con rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.
2. Il servizio di trasporto funebre da eseguire alle salme di all'art.22 comma 1 lettera a), ordinati dall'autorità giudiziaria, e lettera b) ordinati dal Comune sono eseguiti dalle imprese autorizzate con spesa a carico del Comune.

Art. 56 - Vigilanza e controlli

1. In qualunque momento e senza preavviso potranno essere esercitati controlli da parte del responsabile del servizio o da personale delegato.



C A P O V - CIMITERO· SERVIZI· COSTRUZIONE

Articolo 57 - Disposizioni generali

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con un Cimitero costituito sul proprio territorio.
2. I servizi di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione sia ordinarie che straordinarie, la pulizia dei resti mortali con fornitura del relativo cassetto di metallo per la raccolta, la movimentazione di feretri e di resti mortali all'interno del cimitero, l'apertura e sigillatura dei loculi, sono svolti direttamente da impresa funebre autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, di cui al precedente articolo 36, a seguito del pagamento della relativa tariffa, direttamente all'impresa, da parte degli interessati. **Le imprese svolgenti l'attività funebre possono esercitare le attività marmoree e lapidee e di arredo lapideo, presso le specifiche sedi aziendali autorizzate, ma non possono svolgere tali attività imprenditoriali / commerciali all'interno delle strutture cimiteriali, così come disposto dal comma 4, lettera b) dell'art. 1 dell'allegato A della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.**
3. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.
4. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. P.M. di cui al DPR 285/90.
5. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del Reg. P. M. (D.P. R 285/90)
6. A norma dell'art.9 della L. Regionale 12/2001 e degli artt. 58 e seguenti del DPR 285/90 e dei punti 10 e 11 della Circolare del Ministero della Sanità 24/93, il Comune predisporrà apposito piano regolatore cimiteriale determinando oltre alla ubicazione e disposizione dei vari reparti del cimitero, le misure delle aree, anche per le sepolture private, l'ubicazione, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati).
7. Ogni operazione compiuta nel Cimitero: inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del Cimitero che per effettuare poi trasferimenti ad altro Cimitero, di salme, di resti, di ceneri, è riservata al personale addetto al Cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri in doppio originale conservando gli atti relativi di autorizzazione.
8. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui al precedente comma.

Articolo 58 - Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero

1. Nell'interno del Cimitero devono essere costituiti, su richiesta degli interessati e a cura della direzione del Cimitero, reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti· ceneri ed ossa· di sacerdoti e suore o religiosi cattolici, di persone appartenenti al culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere. Le spese maggiori per tali



reparti - opere, maggior durata della sepoltura comune - sono a carico dei concessionari. Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti, feti prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente articolo 10.

2 Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'A.S.L in tema di polizia Mortuaria.

Articolo 59 - Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, inoltre possono essere ricevute le salme di persone che sono nate nel Comune di CICCIANO e che al momento del decesso non vi hanno la residenza, oppure abbiano dei familiari diretti che abbiano la residenza nel Comune di Cicciano.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie o aventi diritto, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Nel caso di feretri contenenti salme o resti mortali proveniente da altri Comuni o da altri Cimiteri, il Responsabile del Cimitero o suo delegato, all'atto del ricevimento dovrà compilare apposito verbale di ricevimento.

Articolo 60 - Ammissione nei reparti acattolici

1. Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art.3.

Articolo 61 - Ammissione nel reparto nati morti ecc.

1. Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art.14 precedente comma 2 e 3 e con le autorizzazione in detti articoli indicate.
2. Nello stesso reparto, in spazio apposito saranno accolte le salme di bambini con età inferiore ai 10 anni.
3. Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

Articolo 62 - Divisione del Cimitero in aree e riquadri - Reparto per bambini inferiori anni 10

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private, con il sistema d'inumazione e tumulazione.
2. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.



3. Le salme, destinate alla sepoltura comune, saranno accolte nel Cimitero che ha la disponibilità nei riquadri, le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
4. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo e seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento dello stesso riquadro, in modo da non interrompere così la scadenza generale dell'area.
5. Una volta complete un'area del Cimitero si passerà alle sepolture nell'area disponibili.
6. Il Sindaco, può autorizzare, solo nel caso di particolari ed eccezionali circostanze, il seppellimento di salme nel Cimitero non seguendo l'ordine.

Articolo 63 - Sepolture per inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.
Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di dieci anni o meno, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.
Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 m. ed a 2 m. di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:
 - A) per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo m.2,20; larghezza m\0,80;
 - B) per minori di anni 10: lunghezza al fondo m.1,50; larghezza m.0,50.La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella legale di dieci anni.
2. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture private o riservate non potranno essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 76, 77 e seguenti.
3. In ciascuna fossa non può porsi che un solo feretro eccezion fatta per quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19.

Articolo 64 - Cippo

1. Ove non provvedano i familiari o altri soggetti interessati, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e le indicazioni dell'anno di seppellimento.
 2. Sul cippo verrà poi applicata, a cura del Comune, se non provvedono i familiari nella maniera di cui ai successivi commi, una targhetta di marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici, con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.
 3. A richiesta dei parenti, o di chi ne ha facoltà come previsto nel precedente art.3, possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci, monumenti, lastre, cassonetti, o altri segni funerari purché non coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa.
 4. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Sindaco ed in conformità
-



del modello tipo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

Articolo 65 - Sepulture per tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 66.

2. Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art.81 e seguenti.

Articolo 66 - Vari tipi di sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo da 20 a 99 anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art.76 del Reg. P.M. e destinati a tumulazioni individuali di salme;

b) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali;

c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella, tomba con monumento - cioè opera di architettura o scultura - o tomba piana, ed avere o non la camera sotterranea.

2. Il piano regolatore cimiteriale, di cui all'art.57 comma 6, determina, per i vari tipi di sepolture private, l'ubicazione, le distanze, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del presente regolamento.

Articolo 67 - Camera mortuaria – Case funerarie e per il commiato

1. Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt.64 e 65 del reg. P.M.(D.P.R.285/90) nonché deve essere munita di celle frigorifere.

3. Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

4. Per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari il Comune deve destinare uno spazio pubblico da destinare a "sala pubblica del commiato", ai sensi dell'art. 10 bis della LR 12/2001, ovvero stipulare apposita convenzione con i comuni limitrofi.

5. Il Consiglio Comunale individua, con delibera, nel proprio territorio almeno una sala pubblica del commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta regionale.

6. Il Comune, con convenzione, affida la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la



materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità.

8. L'utilizzo della sala del commiato è disciplinato da regolamenti comunali.

9. La realizzazione, l'autorizzazione all'apertura e l'esercizio della casa funeraria e della sala privata del commiato da parte di imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri, di cui all'art.2 comma 3 bis, della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, sono autorizzate dal comune territorialmente competente, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali da parte dell'ASL di competenza.

10. Nella casa funeraria e la sala del commiato, possono essere eseguite tutte quelle attività richieste dai familiari o dagli aventi titolo. Sono fruibili da chi ne faccia richiesta senza discriminazione di alcun tipo in ordine all'accesso.

Comporre, preparare, lavare e vestire le salme, per tenerle in esposizione durante il periodo di osservazione ed anche successivamente senza ostacolare eventuali segni di vita che tendono a manifestarsi. Esse devono essere ubicate ad una distanza opportuna, così come disposto dalla normativa vigente, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori. Esse non possono essere convenzionate con i comuni e strutture sanitarie per il servizio obitoriale e possono ricomprendere esclusivamente al loro interno le "sale di Commiato".

11. L'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali ed impiantistiche, i requisiti minimi ed igienico sanitari, i servizi che è possibile gestire, sono dettati dalla DGR n. 732/2017.

12. titolare della sala funeraria deve trasmettere all'ufficio competente del comune, il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato, tenendolo sempre aggiornato.

13. Il comune di Cicciano, tramite i propri uffici, verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti minimi per il funzionamento dei servizi afferenti alla casa funeraria presente nel territorio avvalendosi, per gli aspetti amministrativi, della Polizia Locale e per gli aspetti igienico-sanitari della A.S.L. - U.O.P.C. competente.

Articolo 68 - Sala per autopsie

1. Nel Cimitero un apposito locale è destinato alle autopsie, avente i requisiti prescritti dall'art.56 del Reg. PM.(D.P.R285/90), e deve essere munito di idonea illuminazione con un tavolo anatomico in acciaio o marmo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, di mezzi per il loro smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas.

2. L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco il quale con apposita ordinanza, su proposta del Responsabile del Cimitero, emetterà le norme di utilizzo della sala autoptica e della sala mortuaria del Cimitero, con relativi documenti che gli interessati dovranno produrre per l'utilizzo.

Articolo 69 - Ossario Comune

1. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni, consistenti in manufatti, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa



eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da tombe abbandonate o cimiteri soppressi.

2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Circa il divieto di ospitare ossa dal Cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art 16.

3. Per la sistemazione delle ossa si richiama l'art.67 del Reg. P.M.(D.P.R. 285/90).

Articolo 70 - Soppressione del Cimitero

1. Il Cimitero che risulta tutt'ora nelle condizioni prescritte dal T.U.LL.SS. e del Reg. PM può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

2. Il provvedimento é deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L..

3. Le concessioni di sepoltura private, nel Cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del Reg P.M.di cui al DPR,10/09/90 n.285

4. Il Cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 m., raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Articolo 71 - Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria

1. I progetti per la costruzione di nuovi Cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art.55 del Reg. PM.(D.P.R.285/90).

2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 57,60 e 61 del Reg. PM nonché agli artt.58 e 59 dello stesso Regolamento (D.P.R.285/90), relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennali.

3. Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art.228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche.

Articolo 72 - Zona di rispetto

1. Il Cimitero deve essere isolato dall'abitato per un raggio non inferiore a 100 m , nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti. **Ai fini del rispetto delle distanze di rispetto, si richiama la delibera di Consiglio Comunale n°30 del 14/06/2017, di modifica della fascia di rispetto Cimiteriale, che ha ridotto tale distanza in determinate aree.**

2. Per l'ampliamento del Cimitero esistente, la distanza non potrà essere inferiore a ml.50 applicando quando disposto dall'art. 28 della Legge 1/8/2002 n.166.

Articolo 73 - Planimetrie presso l'Ufficio Cimitero e l'ufficio d'igiene

1. L'ufficio Cimitero e l'Ufficio d'igiene presso la ASL., ai sensi dell'art. 54 del DPR 285/90, devono essere dotati di una planimetria in scala 1 :500 del Cimitero del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e



delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi Cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

C A P O VI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 74 - Esumazione ordinaria

1. Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili, in via ordinaria:
 - a) non prima della scadenza di 10 anni dall'inumazione, se in sepoltura comune, salvo approvazione, da parte della Regione Campania, con le modalità di cui alla Delibera di Giunta Regione Campania n.1948 del 23/5/2003, di una eventuale riduzione di anni;
 - b) non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione e non superiore al periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.
2. Le predelle esumazioni ordinarie sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dalla direzione del Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.
3. Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviati a cremazione, purché in contenitori di materiale facilmente combustibile, seguendo le disposizioni del successivo art.103.Sull'esterno del contenitore di cui al punto a), b) e c) dovrà essere riportato nome, cognome data di nascita e di morte del defunto esumato.
4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

Articolo 75 - Avvisi di scadenza ordinaria

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; inoltre sui campi in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite pagine, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco sia dei campi che dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.
2. Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili così come previsto dal primo comma, l'avviso di esumazione resterà affisso nell'albo all'ingresso del Cimitero e nell'Albo Pretorio del Comune per 15 gg., dopo si procederà d'ufficio alla esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Comune, in apposito cassetto di zinco e depositati nell'ossario comune.

Articolo 76 - Esumazione straordinaria

- 1 L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine primario di scadenza, per provvedimento
-



dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco , a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure ad altra sepoltura di altro Cimitero o per cremazione.

2 La salma esumata per ordine dell'autorità Giudiziaria é trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

3. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile Sanitario della AS.L. e di un incaricato dell'Ufficio Cimitero, quest'ultimo dovrà assistere e sorvegliare sottoscrivendo apposito verbale

4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21.

5. Le esumazioni straordinarie, ad eccezione per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. (D.PR285/90), e se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Articolo 77 - Estumulazioni

1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze e comunque non prima di 20 anni trascorsi dalla data di tumulazione.

2. Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria estumulazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:

a) permanere nello stesso tumulo;

b) essere trasferiti in altro tumulo, purché all'interno di contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;

d) essere avviati a cremazione, purché in contenitori di materiale facilmente combustibile, seguendo le disposizioni del successivo art.103.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto estumulato.

3. L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario della ASL, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il coordinatore sanitario della ASL dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

4. Salvo se richiesta dall'Autorità Giudiziaria o che siano state preventivamente autorizzate dal Sindaco, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Articolo 78 - Trattamento o Cremazione dei Fenomeni cadaverici trasformativi - Operazioni vietate - Denuncia

1. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano nei casi di inumazione, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione



interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, nè inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, in 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri in cimitero è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo l'art. 3 o, nel caso

di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti questi.

3. E' vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

4. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale.

5. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto altresì a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo, ed occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

6. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 79 - Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni ordinarie o estumulazioni ordinarie da loculi individuali per salme, devono essere depositate nell'ossario comune di cui al precedente art.69, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda, di deposito in cellette o loculi per resti mortali, posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In tutti i casi le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art.36 del Reg. PM(D.PR285/90)

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepolture private devono essere depositate, previa comunicazione alla Direzione del Cimitero, nella stessa sepoltura, dopo che siano state racchiuse nel cassetino di zinco di cui al precedente comma.

3. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori o buste e inviati allo smaltimento così come previsto dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254.

4. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Articolo 80 - Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.



2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Cimitero, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio, se destinati all'ossario generale, che li conserverà tutti uniti, in apposito contenitore.

3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto l'invenuto, anche se non reclamato, che detto personale deve, in ogni caso, consegnare al Responsabile del Cimitero.

CAPO VII - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 81 - A) sepolture individuali a sistema di tumulazione - Modalità di concessione

1. La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione per singola salma, di cui all'art.55 comma 2, può concedersi, secondo la disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta, purché non sia già concessionario di altro tipo di sepoltura privata o avente diritto e purché sia residente nel Comune.

L'assegnazione sarà eseguita per ordine progressivo di numero delle sepolture o loculi disponibili. In apposito bando il Sindaco detterà le regole di assegnazione.

2. In tutti i casi è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione.

3. La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione, non può essere trasferita a terzi; essa è provata, dal contratto di concessione e dalla bolletta di pagamento dei diritti dovuti.

Articolo 82 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale (loculo)

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione (loculo) sono concesse già complete di opere a cura del Comune.

2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc. Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, previa autorizzazione della Direzione del Cimitero.

3. In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione.

Articolo 83 - Durata - Decadenza

1. La concessione di sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione ha la durata indicata nel precedente art. 66

2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura, il loculo o la cappella risultino in stato di completo abbandono.

3. Il predetto provvedimento è adottato con deliberazione di Giunta Municipale, previa diffida ai parenti, tenuti per legge, se reperibili. Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul loculo è posta una palina- avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del Cimitero, è



pubblicato l'elenco delle tumulazioni per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

4. Decorsi tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

5 La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 84 - Sistemazione delle salme a seguito delle decadenza

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

Articolo 85 - B) sepoltura di famiglia e per collettività - modalità di concessione

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art.81 e seguenti, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a seguito di bando approvato dalla Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del Cimitero, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissandone nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari in caso di inadempienze.

2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia.

3 La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art.1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi con il Sindaco.

4. Solo con la stipulazione del contratto, da effettuarsi entro 12 mesi dalla concessione dell'area, la stessa si intende perfezionata.

5. Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare il relativo deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni.

6. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito fuorché accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni, tale onoranza sia deliberata in Consiglio Comunale.

Articolo 86 - Durata della concessione - Rinnovo

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, è a tempo determinato, della durata di 99 anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza.

2 Il rinnovo è Concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

3 Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.



Articolo 87 - Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti d'impiego dell'area

- 1 La concessione di area per la costruzione di cappella, tomba con monumento e tomba piana, impegna alla sollecita presentazione del progetto, pena la decadenza delle opere relative, entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto di cui al precedente art. 81, comma 3.
2. La concessione per la costruzione di cappella o loculi, da destinare a sepolcri familiari consiste in:
 - A) **Cappella Gentilizia**: Manufatto, fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su vari livelli. L'ambiente fuori terra racchiuso da parete deve essere idoneo alla sosta delle persone.
 - B) **Cripta, Ipogeo**: Manufatto, quasi totalmente interrato, contenenti loculi ed ossari disposti su vari livelli. **E' accessibile con scala e dotata di spazio antistante che** deve essere idoneo alla sosta delle persone.
 - C) **Monumenti, Sarcofagi**: Manufatto, fuori terra, comunemente denominato "tomba di famiglia", contenenti loculi ed ossa disposti **su 2 (sarcofagi) e fino a 4 (monumenti) livelli fuori terra. Sono circondati da spazio** idoneo alla sosta delle persone. È vietata la inumazione.
3. I progetti sia di cappelle che di tombe con o senza monumento, da destinare a sepolcri familiari, dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico e a seguito di parere del Responsabile Sanitario della A.S.L.
4. La realizzazione delle opere approvate dovrà essere effettuata ed ultimata entro un anno dal rilascio della concessione edilizia. Per motivi di comprovata necessità, può essere concessa, da parte del Sindaco, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, la concessione sarà revocata a termine dell'art. 96.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, lo stesso vale per le opere in sottosuolo, **con le caratteristiche dettate dal Piano Cimiteriale**.
6. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione.
7. Il numero dei loculi che si possono costruire, fuori terra e in sottosuolo, è fissato nell'atto di approvazione del progetto.
8. La struttura delle opere deve essere conforme alle dimensioni, nonché alle disposizioni contenute nel Reg. P.M.(D.P.R.285/90) e nel presente Regolamento e quanto indicato al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero. **È prescritta in ogni caso la relazione geologica conforme ai dettati normativi**.
9. Ultimate le opere si provvede al collaudo e solo dopo, il manufatto potrà essere utilizzato.

Articolo 88 - Sepoltura di famiglia per inumazione

Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.

2 A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

3. Per la durata della concessione e per la realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt.86 e 87.



Articolo 89 - Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 96, comma 1, lettera b).

Articolo 90 - Nulla osta alla tumulazione. Aveni diritto

1. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal Sindaco, su richiesta dell'avevte diritto o suo familiare come appresso specificato.
2. Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
3. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
4. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
5. Può essere altresì consentita, su richiesta del concessionario o suo avevte diritto, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisite particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.
6. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario stesso, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.
7. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio del Cimitero, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.
8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari delle esistenti concessioni, o gli eredi di questi dovranno ottemperare a quanto disposto dal presente articolo, dimostrando la titolarità della concessione anche per eredità.
9. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.



Articolo 91 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, regolarmente iscritti, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione di cui al precedente art. 90.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione (come all'art.90), il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di preminenza.

5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

6. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal Sindaco, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato.

Articolo 92 - Ricordi funebri

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Articolo 93 - Estumulazione - Vincolo

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari o loro aventi diritto, quando occorre disporre di loculo, per salme di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 10 anni dalla tumulazione. La richiesta viene fatta al Responsabile del Cimitero. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

2 Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone in tariffa.

3. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli occupati.

Articolo 94 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. In conformità a quanto dispone l'art.93 del Reg. P.M. (D.P.R. 285/90), il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a



quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

2 Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

3 È vietata pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune, così come la rinuncia alla concessione da parte del concessionario non più interessato, o dei suoi aventi causa, il quale procederà a nuove concessioni privilegiando l'anno il numero di protocollo della richiesta presentata.

Articolo 95 - Recupero a favore del Comune

1. A) **Aree libere.** Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e dei 5/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

2. B) **Aree con parziale costruzione.** Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 85.

C) **Rinuncia ai diritti.** I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune, di concerto con la Direzione del Cimitero.

4. D) **Ordinanza del Sindaco.** Nel caso che i titolari di cappelle gentilizie non avessero cura dell'igiene e del decoro architettonico, il Sindaco con propria Ordinanza può revocare il diritto di concessione.

Articolo 96 - Decadenza - Revoca - Estinzione

1. La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

a) a decadenza:

a1) per inadempienza ai doveri di cui all'art.87 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione;

a2) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui al precedente art.95. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma dell'Art.92 del DPR 285/90.

b) a revoca:

b1) per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. PM approvato con D.P.R 21 ottobre 1975, n.803, nelle sue condizioni di cui al successivo art. 100.

c) ad estinzione:



c1) per soppressione del cimitero, come al precedente art. 70 ed osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg P.M.(DP.R. 285/90).

2. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione di GM, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Articolo 97 - Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

1 Pronunciate la decadenza di cui al n.1), lett b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n.2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art.92 DPR 285/90.

2. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose.

Articolo 98 - Divisione e rinuncia

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione,

2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costruisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

Articolo 99 - Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio direzione del Cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni.

Articolo 100 - Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n.803/75

1. Le sepolture di vario tipo di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M, approvato con D. P. R. 21 ottobre 1975 n.803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

3 Le concessioni di sepolture private, sia di famiglia che per collettività, date prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza, per smarrimento dell'atto di concessione, si intendono emesse, salvo dimostrazione diversa da parte dei concessionari o aventi diritto, il 31/12/1930 e pertanto la loro durata è spirata al 31/12/2005.

C A P O VIII - CREMAZIONE



Articolo 101 - Costi Cremazione

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi devono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2 dell'art.5 Legge 30 Marzo 2001 n.130.
2. Il Sindaco del Comune di CICCIANO, nel caso che il Comune sia sprovvisto di apposito impianto di cremazione, ne autorizza, il trasporto nel Cimitero del Comune dove la cremazione può effettuarsi, su richiesta degli interessati stessi, in tal caso la scelta dell'impianto di cremazione da utilizzare è fatta dai familiari stessi del defunto di cui al precedente art.3.
3. Nel caso di cremazioni di cittadini risultanti residenti nel Comune di CICCIANO al momento del decesso indigenti, e quindi con spesa a carico del Comune stesso, l'Ufficio di Ragioneria provvederà con urgenza, su richiesta dei familiari, ad emettere impegno di spesa da consegnare, a cura del trasportatore funebre, al Cimitero del Crematorio dove la salma sarà cremata.

Articolo 102 - Costruzione ed esercizio del crematorio

1. La costruzione del crematorio deve avvenire entro il recinto del Cimitero ed è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco, sentito il responsabile Sanitario della A.S.L., su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Il progetto corredato osservando le norme previste dal Reg. P.M. e quanto disposto dal punto 14 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993, deve essere allegato ad una relazione del Responsabile Sanitario della A.S.L., sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico sanitarie dell'impianto, nonché sui sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui. Tale progetto è deliberato dal Consiglio Comunale.
3. L'esercizio del crematorio è soggetto alla vigilanza del Sindaco il quale con apposita ordinanza, su proposta del Responsabile del Cimitero, emetterà le norme, le tariffe da applicare ed i documenti che gli interessati dovranno produrre per l'utilizzo dello stesso.
4. Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

Articolo 103 - Richiesta della cremazione

1. A norma della Legge 30 Marzo 2001 n.130 l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal sindaco o dall'ufficiale dello stato civile del comune, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:



- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri; la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
4. fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 104 - Affidamento delle ceneri ai familiari

1. L'Ufficiale dello Stato civile, sulla base di espressa volontà del defunto, manifestata secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 103, autorizza l'affidamento e la conservazione delle ceneri ai familiari.
 2. L'autorizzazione di cui al primo comma viene rilasciata a seguito di istanza presentata dal familiare del defunto nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso, nei modi di cui al comma 2 del precedente art. 103, la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale; il luogo di conservazione; l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazioni delle ceneri se diverso dalla residenza.
 3. L'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
-



4. Copia dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri sarà fatta pervenire, a cura dell'Ufficio di Stato Civile, al responsabile del Cimitero di CICCIANO.

Articolo 105 - Termini

1. La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1 Maggio al 31 Ottobre, e oltre 72 ore dal decesso durante il periodo dal 1 Novembre al 30 aprile. Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

Articolo 106 - Cremazione stranieri

1 Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art.103, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

2. In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

Articolo 107 - Modalità per la cremazione

1. La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione.

2. Nel crematorio, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

Articolo 108 - Urna Cineraria

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, devono essere diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo, di marmo, di terracotta o di cristallo purché opaco.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

3. L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombari privati; in mancanza sarà deposta nell'ossario comune, o affidate ai familiari o disperse all'interno dell'area appositamente predisposta all'interno del cimitero.

4. Per il trasporto di ceneri vedi il precedente art.30.

Articolo 109 - Verbale di consegna - Registro

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da consegnare al Cimitero di destinazione dell'urna, ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

2. Se l'urna viene affidata al familiare per la conservazione nella propria residenza, un ulteriore copia del verbale di cui al comma 1 dovrà essere conservata dallo stesso familiare.

3. Presso il crematorio è tenuto un registro in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.



C A P O IX - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 110 - Orario e Custodia

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Cimitero, ed è affisso all'ingresso.
2. Nei giorni festivi, e nei giorni che precedono il Natale, il Capodanno e la Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
3. La visita al Cimitero fuori orario è eccezionalmente subordinata al permesso del Responsabile del Cimitero ed all'eventuale accompagnamento da parte di personale addetto al Cimitero.
4. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, trenta e quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Nelle giornate di intensa pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

Articolo 111 - Divieto d'ingresso

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Articolo 112 - Riti religiosi

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di tutti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dalla Direzione del Cimitero che ne fissa i percorsi e gli orari.

Articolo 113 - Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero. Per motivi di salute o di età, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.
2. Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al Cimitero.
3. La Direzione fissa, nei casi su esposti, i percorsi e gli orari.

Articolo 114 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, animali, armi da caccia, cose irriverenti, ceste o involucri, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
-



- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
 - n) coltivare nel recinto dei campi o nelle aree di concessioni private o nelle prossimità, senza concessione espressa del Sindaco; quest'ultimo peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dalla predetta concessione.
2. Tutti i divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'esterno del muro di cinta ed alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Articolo 115 - Epigrafi

- 1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
- 2. Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
- 3. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide; e delle opere, come al precedente art. 87.
- 4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
- 5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 6. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.
- 7. Le donne congiunte possono essere indicate con i due cognomi.

Articolo 116 - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

- 1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.



Articolo 117 - Lapidi, ricordi, fotografie

1. Ad eccezione degli omaggi transitori, è vietato l'impiego di barattoli di recupero come portafiori. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, anche eseguita a smalto, e il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
2. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina l'ingresso degli omaggi floreali nel Cimitero.
3. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

C A P O X - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 118 - Responsabile del cimitero - Compiti

- 1 Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile il quale è tenuto alla formazione ed informazione degli addetti al rischio cui sono esposti, ai sensi delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro.
2. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P,M, e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari. Ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza nel caso di mancato rispetto.
3. Sono compiti specifici del Responsabile: gli adempimenti di cui agli artt.52 e 53 del Reg. P.M,(D,P,R285/90); la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.
4. Nel mese di Gennaio di ciascun anno, oppure in casi di urgenza dove se ne ravvisa la necessità, il Responsabile rimetterà all'ufficio dell'Assessore competente, una nota delle riparazioni occorrenti: ai fabbricati del cimitero; ai muri di cinta; ai viali; alle piante; e a quanto occorra per la conservazione degli arnesi, ferri e attrezzi. La relazione suddetta sarà accompagnata da tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Relazionerà pure sullo stato delle concessioni private, proponendo di applicare, dove occorra, quanto previsto dal presente regolamento. Ogni due anni, inoltre, proporrà alla Giunta Comunale l'adeguamento delle tariffe per la concessione dei suoli cimiteriali e per i servizi cimiteriali, definite secondo l'incremento dell'indice ISTAT.
5. Interviene, con voto consultivo, alla Commissione tecnica della quale assolve anche le funzioni di segretario,
- 6, E' costituito, alle dipendenze, un ufficio presso il cimitero che assolve i compiti di cui agli artt.52 e 53 del Reg P.M.(DP,R,285/90) e a tutta l'attività amministrativa del cimitero e dei servizi funebri e delle concessioni di sepolture comuni e private,
- 7, Per le attribuzioni d'ordine amministrativo il Responsabile è coadiuvato da personale amministrativo, il quale, in particolare, attende ai compiti di cui agli artt.52 e 53 del Reg. P.M. (D,P,R285/90) e a tutta l'attività amministrativa in rapporto alle norme di regolamento ed in particolare: ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso l'ufficio del cimitero, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali; tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice



esemplare, assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri; assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale; tenere aggiornata la numerazione sui ceppi dei campi comuni; segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista igienico, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero e qualsiasi manomissione che avvenisse o che fosse avvenuta; attenersi a tutte le prescrizioni che vengono impartite dal Responsabile.

8. Per le attribuzioni d'ordine tecnico il Responsabile è coadiuvato da un assistente tecnico, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni in corso o già realizzate, sullo stato e manutenzione delle opere, sia del Comune sia dei privati appaltatori concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi. Tale compito se compatibile con la qualifica, può essere assolto anche dal solo Responsabile.

9. Per le attribuzioni di polizia interna il Responsabile è coadiuvato da un vigile urbano, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza e vigilanza generale.

Articolo 119 - Interratori

Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente:

- a) lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte con rispettiva sistemazione e pulizia;
- b) la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
- c) la deposizione di salme nei rispettivi loculi per la tumulazione;
- d) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie,
- e) i trasferimenti interni di salme;
- f) il trasporto della salma dal carro funebre al deposito o sala mortuaria o direttamente al luogo di sepoltura o tumulazione;
- g) la raccolta di tutto il materiale derivante dalle esumazioni o tumulazioni ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un'area apposita all'interno del cimitero;
- h) la pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori, per poi depositarli nei loculi o tombe o ossario comune;
- i) la raccolta immediata con la più scrupolosa diligenza e il seppellire senza indugio di ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero;
- l) la custodia degli attrezzi posti a servizio del cimitero, mantenendoli sempre in piena efficienza.

2. Gli interratori assolvono ai sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari degli stessi, inoltre dopo qualsiasi servizio effettuato dovranno ripristinare lo stato dei luoghi iniziale provvedendo: a rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta; a rimuovere e a riporre le lapidi sulle tombe o nelle cappelle, a pulire i fossi a seguito di esumazione rimuovendo tutti i materiali derivanti dall'esumazione e dovranno lasciare gli abiti nello spogliatoio

3. Gli interratori indosseranno durante tutto il servizio appropriata divisa.

4. Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere autorizzate dal Responsabile e registrate all'ufficio cimiteri.



Articolo 120 - Custode

1. Ad ogni ingresso del Cimitero ed in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza, in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, e per il controllo delle relative autorizzazioni.
2. Il custode all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi e sorveglia i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione.
3. Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di personale in caso di bisogno.
4. Cessato il servizio, i custodi devono riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.

Articolo 121 - Giardinieri

1. I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative. In particolare devono mantenere costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro Impedimento le strade interne dei cimiteri, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro.
2. Le erbe tagliate vanno raccolte e deposte in apposito spazio nel recinto del cimitero per lo smaltimento.

Articolo 122 - Necroforo

1. Al necroforo è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero, in particolare deve:
 - a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;
 - b) provvedere ad assistere alla deposizione della salma nel feretro e alla chiusura del feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura; controllare che venga fissata nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione di cui al precedente art. 24;
 - c) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento. Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune; assistere, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie;
 - d) redigere apposito verbale di sigillatura per trasporto salme fuori Comune;
 - e) ottemperare a quanto previsto dal precedente art. 23.
 2. La mansione di necroforo è svolta dal responsabile della ditta impresa funebre autorizzata ad effettuare i trasporti funebri nel territorio comunale, con nomina del Sindaco, previa richiesta dell'impresa interessata. **Il direttore tecnico o l'operatore funebre addetto al trasporto, (dipendenti dell'impresa funebre incaricata di svolgere il trasporto funebre), per ricevere l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento, (art. 9, comma 4, dell'allegato A alla L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013), dallo stato civile del comune competente, deve presentare apposita istanza nella quale sono riportati:**
-



- a) le generalità del defunto con data, ora e luogo della morte, data ora del trasporto funebre con le eventuali soste intermedie e destinazione definitiva;
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata del servizio funebre con i dati relativi al titolo abilitativo per svolgere l'attività ed all'iscrizione nel registro regionale;
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del feretro;
- d) i dati identificativi del personale operatore funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e/o del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter, della L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013.

Articolo 123 - Doveri specifici del personale salariato - Personale esterni

1. Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. E' vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie. E' vietato chiedere nonché accettare mance.
2. Il mancato rispetto di tali ultime disposizioni comporta l'obbligo immediato da parte del Responsabile, pena addebito di responsabilità soggettiva, di segnalazione del dipendente alla competente commissione disciplina.
3. Nessuna comparieecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.
4. Il personale del cimitero deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 LR 12/2001, e definiti con DGR n. 963/2009. Essi, ogni tre anni sono tenuti a partecipare ad un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale.

C A P O X I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Articolo 124 - Permesso di costruzione

- 1 Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni' che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché in possesso dei requisiti di legge in materia di iscrizioni di lavori pubblici nonché essere in regola con le norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. La attività edilizia in generale (nuove costruzioni, ampliamenti, manutenzioni etc.) da realizzarsi nell'ambito del Cimitero Comunale, deve attenersi alle speciali norme dettate dal Regolamento Comunale per le Costruzioni Cimiteriali nonché alle norme urbanistiche, edilizie, paesaggistiche ed ambientali statali e regionali, oltre alle specifiche norme dettate dal DPR 285/1990. Per le nuove costruzioni private è prescritto il rilascio del PdC e, per le strutture, è necessario acquisire la Autorizzazione Sismica. Le relazioni geologiche conterranno, oltre a quanto richiesto dalle norme sulle costruzioni fondali, la struttura geologica e mineralogica dei terreni nonché la profondità



e direzione di falda. La stessa Relazione Geologica riferirà riguardo alle speciali Norme del PAI emanate dalla Autorità di Bacino competente.

Articolo 125 - Limiti di attività - Personale delle imprese

- 1 Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.
2. Le imprese incaricate ad eseguire lavori all'interno del Cimitero sono tenute a notificare, preventivamente, alla Direzione del Cimitero, i nominativi delle persone addette ai lavori, le quali dovranno essere munite di apposito contrassegno ed idonea certificazione sanitaria rilasciata dal medico competente ai sensi delle norme sulla sicurezza nei cantieri edili comprovando per ciascuno di essi l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative, nonché provare l'adeguata formazione ed informazione dei rischi cui sono esposti anche in ordine agli agenti fisici e biologici.
3. Le imprese sono direttamente responsabili dell'operato dei propri dipendenti e pertanto ne rispondono.

Articolo 126 - Permesso di costruzione

1. Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera l, del D Lgs. n. 22 del 5/02/1997 (oggi vedasi d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Articolo 127 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite di eventuali danni al Comune o a terzi.
2. Per la costruzione di sepolture di famiglia, la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, o polizza fideiussoria sostitutiva, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.
3. Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

Articolo 128

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.



Articolo 129 - Introduzione e deposito di materiale

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dal responsabile del cimitero; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.

Articolo 130 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute ed autorizzate dalla Direzione.
2. E' altresì vietato lavorare nei giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio di ogni anno e nella settimana prima della Pasqua.

Articolo 131 - Sospensione dei lavori

1. Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti, salva diversa autorizzazione della Direzione.

Articolo 132 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività - Parere della Commissione

1. I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. e della Commissione Edilizia del Comune, **se costituita**; il Responsabile del Cimitero partecipa alla Commissione con parere consultivo e con funzioni di segretario.
2. La Commissione, esamina i progetti riguardanti cappelle o tombe con monumento sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93, del Regolamento d'igiene, che sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico- spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità di progetti di tomba piana in particolare, invece devono uniformarsi ad appositi modelli tipo, per forme, misure, materiali e colori, predisposti dall'U.T.C. entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi dal Sindaco.



4. I progetti per la costruzione di cappelle per le sepolture di famiglia e per la collettività devono essere sottoposti, oltre che all'esame ed ai pareri di cui ai commi precedenti, anche all'esame e al parere della Commissione Beni Culturali (**commissione locale per il paesaggio, comunque denominata**).

Articolo 133 - Opere su sepolture individuali

1 Per la costruzione di opere particolari su sepolture individuali private, si richiede la presentazione del disegno con firma del Capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, entro novanta giorni dalla richiesta.

Articolo 134 - Vigilanza - Collaudo di conformità

1. Il Responsabile del Cimitero controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; controlla che gli addetti all'esecuzione delle opere private siano quelli indicati nel Documento della sicurezza rispettando i criteri d'igiene e di sicurezza. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.
2. Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate per la conformità dall'Ufficio Tecnico del Comune e dal Responsabile Sanitario della A.S.L., assistiti dal Responsabile del Cimitero.
3. Il Sindaco, in esito al collaudo di conformità, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
4. Risultato favorevole il collaudo di conformità, si rimborsano i depositi cauzionali di cui all'art.127 e si autorizza il seppellimento.

Articolo 135 - Ornamentazione sepolture

1. I privati possono eseguire direttamente o fare eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.
2. Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'art.124.

articolo 136 - Sospensione o Revoca

1. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste **in materia edilizia** o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere l'impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può vietare l'ingresso definitivamente.

C A P O XII - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 137

Locandine per gli avvisi necrologici murali

1. Le imprese funebri autorizzate all'esercizio dei trasporti funebri, possono, su autorizzazione del sindaco, sentito l'ufficio tecnico competente, installare un adeguato numero di locandine nelle varie strade cittadine.



2. Le delle locandine devono essere utilizzate esclusivamente per le affissioni dei manifesti murali di lutto, a cura dell'impresa funebre autorizzata.
3. Le imprese funebri richiedenti dovranno presentare istanza su calia legale indirizzata al Sindaco con allegato il disegno del modello della locandina, la piantina della città in scala adeguata, con le indicazioni dei luoghi di installazione e le relative foto del luogo di ogni installazione.
4. L'impresa funebre autorizzata all'installazione delle locandine, resterà unica responsabile sia dell'installazione che della relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Inoltre dovrà dimostrare di aver stipulato contratto assicurativo di responsabilità civile verso terzi per la copertura di eventuali danni causati dalle strutture installate.
- 5, Sarà a carico dell'impresa funebre autorizzata la sola tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico da pagarsi anticipatamente nei modi di legge.

Articolo 138 - Modulistica

1. Il responsabile dell'Unità Cimiteriale, **fino alla approvazione della modulistica unificata di cui all'art. 4 della DGR 733/2017**, predisporrà apposito modulario, da approvare con determina dirigenziale, che' riporterà tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento.
2. I modelli approvati nel modulario dovranno essere utilizzati dagli interessati, nonché dalle imprese funebri e cimiteriali o dagli uffici e/o Enti preposti al fine di espletare tutte le incombenze burocratiche richiamate nel presente regolamento.
3. I moduli dovranno essere predisposti in maniera da facilitarne al massimo la compilazione,

Articolo 139 - Controlli e Sanzioni

01. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale.

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n,285 e dell'articolo 358 del T.U.L S, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n,1265 e successive modificazioni,
2. **E' sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:**
 - a) **viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall'articolo 8 della LR 12/2001 (inclusione nel registro regionale delle imprese e degli operatori, formazione degli operatori, aggiornamento professionale e psicoattitudinale triennale);**
 - b) **propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;**
 - c) **stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;**
 - d) **procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per**



l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio- sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;

e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;

f) non osserva o viola le disposizioni del presente regolamento e delle norme in materia.

g) che non rispetta il "Codice dell'attività e delle Imprese Funebri" di cui all'allegato "A" della L.R. 12/2001;

3. Accertata la violazione, il Comune di Cicciano comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7 della LR 12/2001, l'atto di sospensione o di revoca per la successiva comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.

4. La sospensione temporanea prevista nel comma 2, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.

5. E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:

a) non osserva le prescrizioni previste nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c) dell'allegato A alla LR 12/2001;

b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;

c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 bis del medesimo allegato A citato;

d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. il processo sanzionatorio è disciplinato dall'art. 54 del presente regolamento.

Articolo 140 - Abrogazione precedente disposizioni

1 Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti in materia anteriore al presente.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento Municipale d'Igiene, non contemplate nel presente, con esse incompatibili.

3. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.